

CONFINDUSTRIA

D.L. 25 settembre 2009 n. 135 - Norme per il Made in Italy

Roma, 17 Novembre 2009 - **Circolare esplicativa del MISE sull' art. 4 comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotto dall' art. 16 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, aderendo alle molteplici richieste di chiarimento in merito alla portata delle disposizioni contenute nell'art. 16 del D.L. 135/2009 ha emanato una circolare esplicativa (prot. N. 124898 del 9 novembre) che si sofferma, in particolare, sul novellato art. 4 comma 49-bis della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

In materia rinviamo, per connessione, alle nostre precedenti news pari oggetto (PIECEI - 1° ottobre 2009 e 30 ottobre 2009).

Con riferimento alla circolare esplicativa, riteniamo di soffermarci, in questa sede, sulla lettura, data dal MSE, di alcuni punti essenziali della nuova norma, peraltro avvertendo che è possibile che specifiche istruzioni operative o chiarimenti potrebbero essere emanate dalla Agenzia delle Dogane, in quanto Amministrazione chiamata al ricevimento della attestazione prevista dalla legge e da allegare alla dichiarazione doganale in fase di importazione del prodotto.

In particolare la Circolare ricorda che il nuovo art. 4, comma 49-bis, introdotto dall'art. 16, comma 6 del citato D.L. n. 135/09, (attualmente ancora in fase di conversione in Legge) ha stabilito, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria, la illiceità, *sub specie* di fallace indicazione, dell' uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull' origine.

Con riferimento al campo di applicazione di detta disposizione la circolare precisa che i titolari o licenziatari di marchi che usino lo stesso con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto/merce sia di origine italiana debbono accompagnare i prodotti/merci alternativamente:

- 1) con indicazioni precise ed evidenti sulla origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto;
- 2) oppure con una attestazione (secondo una modulistica allegata alla Circolare del MISE) circa le informazioni che poi gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera di prodotti o merci.

Viene dunque, confermata, secondo questa lettura, la libertà di scelta da parte del Titolare/Licenziatario circa le modalità nel fornire la indicazione di origine risolvendo, alla radice, un possibile problema interpretativo (la scelta alternativa) che sarebbe potuto sorgere in fase di prima applicazione.

Viene poi chiarito (*Modalità applicative ed adempimenti richiesti*) cosa si intenda per "*indicazioni precise ed evidenti...o comunque sufficienti..ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto..*"

A tal fine La circolare precisa che il prodotto può essere accompagnato da una appendice informativa (che può essere applicata sul prodotto o sulla confezione ma anche essere targhetta o cartellino applicato allo stesso) che può concretizzarsi, a titolo meramente esemplificativo, in una delle seguenti diciture idonee a fornire al consumatore la consapevolezza che il prodotto non sia italiano:

- a) Prodotto fabbricato in....;
- b) Prodotto fabbricato in Paesi extra UE;
- c) Prodotto di provenienza extra Ue;
- d) Prodotto importato da Paesi extra Ue;
- e) Prodotto non fabbricato in Italia.

Va notato che resta impregiudicata la facoltà per il titolare o il licenziatario di provvedere ad indicazioni puntuali circa l'origine o la provenienza del prodotto, sia esplicitando anche il paese di produzione o fabbricazione, sia provvedendo alle indicazioni suddette direttamente sul prodotto o la confezione laddove sia possibile.

Nei casi in cui tali attività (leggasi: attività informativa sulla origine estera) non fossero

materialmente possibili anteriormente alla fase della commercializzazione, il titolare od il licenziatario del marchio può fare ricorso ad una specifica attestazione, come precedentemente accennato, nella fase di transito (importazione) presso gli uffici doganali e che va allegata alla dichiarazione doganale.

L'indicazione della origine non italiana dei prodotti va posta dove abitualmente vanno poste le indicazioni sulla qualità/caratteristiche dei prodotti in modo conforme *alla prassi di settore* ed alle *abitudini dei consumatori*. Non va necessariamente incorporata nel prodotto ma può essere inserita in elementi amovibili come *hang-tags* o similari, anche aggiunti dopo la importazione. Infatti per il rispetto della norma è considerato sufficiente che l'origine non italiana sia specificata al consumatore in sede di commercializzazione.

Viene anche confermato che la norma dell' art. 16, comma 6 si applica solo ai prodotti realizzati e contrassegnati dal marchio dopo il 10 novembre 2009 (46° giorno a partire dalla data del 26 settembre di entrata in vigore del D.L. 135/2009) e che tale circostanza può essere autocertificata.

E' questa una interpretazione peraltro già anticipata al Sistema con articolate motivazioni (*news Confindustria del 30 ottobre* avente ad oggetto " D.L. 135/2009 - Norme in materia di Made in Italy) nonché condivisa almeno a livello di prima interpretazione legale.

Un cenno viene infine riservato dalla circolare al disposto dell' art. 16, commi da 1 a 4 del D.L. 135/2009 che introduce il concetto di interamente italiano. Si precisa che le indicazioni " realizzato interamente in Italia" oppure " 100% made in Italy", " 100% Italia", " Tutto Italiano" e similari, sono riservate ai prodotti per i quali "il disegno, la progettazione,, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

La lettura del MSE sembra andare nel senso di dare rilievo non alla provenienza (Ue od extra Ue) della materia prima ma solo alla sussistenza della lavorazione esclusiva in Italia accompagnata dalla necessaria coesistenza degli altri elementi. Non viene formalmente chiarito che la "*classica*" indicazione "made in Italy" può, legittimamente e come sempre, essere apposta su tutti i prodotti che sono stati realizzati in Italia nel senso previsto dall'art. 36 del CDC "aggiornato" (Reg. n. 2008/450 CE) e, cioè, che in Italia hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale". Una precisazione in tal senso sarebbe stata opportuna per integrare la portata dell' "interamente italiano". Conclusivamente la circolare, e non poteva essere diversamente, pur dando alcune indicazioni operative ed applicative sulla portata delle nuove disposizioni, lascia comunque irrisolti alcuni aspetti di primaria importanza.

Basti ricordare, come peraltro anticipato nella news del 30 novembre citata, che sarebbe sicuramente auspicabile che siano emanati - dalle Autorità a vario titolo coinvolte nella verifica della applicazione della norma, anche in fase di commercializzazione del prodotto - formali chiarimenti interpretativi su cosa si intenda per "uso" del marchio con "modalità tali" da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, e quale sia la condotta presa in considerazione dal Legislatore ai fini della applicazione della disposizione.

Ad esempio si dovrebbe chiarire se, perché si verifichi la condotta vietata e quindi trovino applicazione la sanzione e la confisca, sia sufficiente la mera apposizione del marchio sul prodotto, - e la norma sembrerebbe escluderlo almeno per i marchi che non siano accompagnati da ulteriori indicazioni quali, ad esempio ed in prima approssimazione, la evidenziazione della sede o nazionalità italiana della impresa - o piuttosto non si richieda comunque il compimento di condotte ulteriori (le *modalità di uso del marchio*), quali ad esempio e sempre in prima approssimazione, la adozione di forme di pubblicizzazione o di presentazione del marchio e del prodotto che inducano il consumatore a ritenere che il prodotto, estero, sia italiano. Nel rinviare alla lettura integrale della Circolare esplicativa del MISE, va allora avvertito che la consolidata interpretazione della nuova norma, così come le sue effettive modalità applicative saranno da attendersi dopo una fase di prima applicazione alla luce dei comportamenti concreti che i soggetti (titolari di marchi/licenziatari) vorranno porre in essere, alla luce di possibili futuri chiarimenti di fonte istituzionale ed alla luce della interpretazione giurisprudenziale che si formerà sul novellato art. 4 comma 49 della legge n. 360/2003.